

proposta di legge n. 232

a iniziativa dei Consiglieri Comi, Mezzolani

presentata in data 19 luglio 2012

NUOVE NORME IN MATERIA DI SERVIZIO FARMACEUTICO

Signori Consiglieri,

il d.l.1/2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 24 marzo 2012, n. 27, ha apportato importanti novità anche nel settore farmaceutico che rendono necessario un intervento regionale di adeguamento.

La presente proposta si muove in tal senso provvedendo, altresì, a raccogliere in un unico testo le disposizioni legislative regionali in materia farmaceutica, aggiornandole e coordinandole. Viene in sostanza introdotta una normativa organica settoriale volta a consentire una migliore conoscibilità e comprensibilità del corpo normativo vigente, risolvendone la frammentarietà.

La proposta si compone di cinque capi.

Nel I capo (Disposizioni generali) vengono ridefinite le competenze nel settore farmaceutico dell'Agenzia Regionale Sanitaria, dei Comuni, dell'ASUR e delle Aziende Ospedaliere.

Nel II capo viene elaborata una nuova disciplina per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia farmaceutica ed in particolare viene attribuito ai Comuni il compito di individuare le zone (che vanno a sostituire le piante organiche) nelle quali collocare nuove farmacie sulla base e in relazione alla variazione della popolazione residente.

Vengono, poi, dettate specifiche disposizioni in merito all'apertura di presidi farmaceutici sussidiari e, in conformità a quanto disposto dal sopra citato decreto, disciplinate le modalità di apertura di farmacie presso porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e aree di servizio autostradale.

Alla luce della nuova normativa nazionale vengono disciplinate le procedure di assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti, di nuova istituzione e di farmacie succursali riservate all'esercizio privato, oltre che le modalità di composizione e nomina della commissione giudicatrice nelle procedure concorsuali. Vengono, inoltre, indicate le condizioni necessarie per ottenere le autorizzazioni all'apertura di nuove farmacie e individuate

le modalità di controllo e ispezione che sugli esercizi di vendita al pubblico dei farmaci. Viene, infine, prevista l'istituzione di una Commissione che accerti la somma dovuta a titolo di indennità di avviamento secondo il disposto dall'articolo 110 del Regio Decreto n. 1265/1934.

Nel III capo vengono disciplinati gli orari di apertura, i periodi di ferie e le sanzioni previste per il farmacista che non effettui i turni obbligatori, non rispetti gli orari minimi o comunque violi le altre disposizioni previste in materia di turni ed orari. In esecuzione della nuova normativa nazionale è comunque prevista la possibilità per i farmacisti di estendere l'orario di apertura degli esercizi.

Inoltre, al fine di meglio tutelare il diritto del cittadino alla salute, è previsto l'obbligo di esporre in ciascuna farmacia un cartello indicante gli orari di apertura e il turno di servizio e le giornate e gli orari di apertura maggiori rispetto a quelli obbligatori, ma soprattutto che durante le ore di chiusura notturna, diurna e festiva o di eventuale chiusura infrasettimanale venga garantito un servizio di guardia farmaceutica.

Nel IV capo vengono disciplinate le indennità di residenza e i contributi aggiuntivi per le farmacie rurali. In particolare viene determinato l'ammontare dell'indennità di residenza a favore dei titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie con fatturato complessivo fino a euro 1.500.000,00 ubicate in località o agglomerati rurali con popolazione fino a 3.000 abitanti. Viene, poi, specificato che i medesimi soggetti beneficeranno anche di un contributo aggiuntivo diversificato in relazione al volume d'affari dichiarato nell'anno precedente. Vengono, infine, dettate le modalità di erogazione delle indennità suddette stabilendo che le stesse verranno versate dall'ASUR, entro il 30 settembre di ogni anno.

Nella V capo vengono dettate le disposizioni transitorie e finali provvedendo in particolare ad abrogare tutta la normativa del settore farmaceutico attualmente vigente.

Capo I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

(Competenze dei Comuni)

1. Sono di competenza del Comune:
- a) la disciplina degli orari delle farmacie ai sensi del capo III della presente legge;
 - b) il rilascio delle autorizzazioni per la distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE "e successive direttive di modifica" relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), e dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari);
 - c) l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni rilevate nell'ambito della vigilanza farmaceutica, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, e dell'articolo 18;
 - d) il trasferimento delle sedi farmaceutiche in altri locali.

Art. 2

(Competenze dell'ARS)

1. L' Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) esercita le funzioni amministrative concernenti l'indizione e lo svolgimento di concorsi per sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, da destinarsi al privato esercizio, nonché l'approvazione delle relative graduatorie e l'assegnazione delle sedi.

Art. 3

(Competenze dell'ASUR e delle Aziende Ospedaliere)

1. L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) esercita, tramite i distretti di cui all'articolo 13 della Legge regionale 20 giugno 2003 n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale), le funzioni amministrative in materia di:
- a) autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie;
 - b) gestione provvisoria di farmacie urbane o rurali vacanti ai sensi dell'articolo 129 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie);
 - c) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico e dichiarazione di chiusura temporanea dello stesso nei casi previsti dalla

normativa vigente, nonché dichiarazione di decadenza degli eredi del titolare dalla continuazione provvisoria dell'esercizio ai sensi dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) e dell'articolo 369 del R.D. 1265/1934;

- d) autorizzazione all'apertura e all'esercizio di farmacie succursali ;
- e) sostituzione temporanea del titolare nella conduzione delle farmacie nei casi previsti dall'articolo 11 della legge 475/1968;
- g) vigilanza sull'esercizio farmaceutico nelle farmacie aperte al pubblico e sull'attività di commercio all'ingrosso di farmaci per uso umano per i distributori intermedi e depositari, sia ai fini tecnico-amministrativi che igienico-sanitari;
- h) classificazione ed aggiornamento delle farmacie ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali);
- i) riconoscimento del diritto e determinazione dell'indennità di residenza e del contributo aggiuntivo per le farmacie rurali;
- l) riconoscimenti e trasferimenti di titolarità delle farmacie ivi compresi tutti gli adempimenti conseguenti all'applicazione degli articoli 7 e 8 della legge 362/1991 e dell'articolo 12 della legge 475/1968;
- m) disciplina dei turni di servizio e delle ferie delle farmacie, ai sensi del Capo III.

2. L'ASUR esercita altresì le funzioni già di competenza del medico provinciale, non espressamente riservate allo Stato o alla Regione dalla vigente normativa ed ogni altra funzione ad essa attribuita dalla presente legge.

3. Il direttore generale delle Aziende ospedaliere esercita le funzioni amministrative in tema di organizzazione della farmacia ospedaliere.

CAPO II ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA FARMACEUTICA

Art. 4

(Istituzione nuove farmacie)

1. I Comuni entro il 31 dicembre di ogni anno pari individuano ai sensi dell'articolo 2 della legge 475/1968 le zone nelle quali collocare le nuove farmacie.

2. L'atto indicato al comma 1 è adottato sulla base della rilevazione della popolazione residente pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica, sentito il distretto e l'Ordine provin-

ciale dei farmacisti competenti per territorio.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 22 sono individuati i criteri per l'adozione dell'atto indicato al comma 1, assicurando un'omogenea distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio regionale e prevedendo che nei Comuni con popolazione inferiore ai 500 abitanti, siano istituiti esclusivamente i presidi farmaceutici di cui all'articolo 5.

4. L'atto indicato al comma 1 è trasmesso alla Regione unitamente all'indicazione delle farmacie di cui il Comune si riserva la gestione ai sensi della normativa statale vigente.

Art. 5

(Presidi farmaceutici sussidiari)

1. Il presidio farmaceutico sussidiario svolge il normale servizio farmaceutico e non ha obbligo di laboratorio per le preparazioni di farmacie officinali e magistrali.

2. Il presidio farmaceutico sussidiario può essere istituito esclusivamente in Comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti.

3. Il Comune propone l'apertura del presidio farmaceutico sussidiario al titolare della farmacia più vicina. Se il titolare non accetta il Comune propone l'apertura al titolare di altre farmacie, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 22.

Art. 6

(Apertura di farmacie nei porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e aree di servizio autostradale)

1. La Regione, anche su proposta del Comune e sentiti l'ASUR e l'ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio può istituire una farmacia:

- a) negli aeroporti civili a traffico internazionale;
- b) nelle stazioni ferroviarie;
- c) nelle stazioni marittime;
- d) nelle aree di servizio autostradali coincidenti con snodi di intersezione plurima a particolare intensità di traffico e serviti da servizi alberghieri e di ristorazione;
- e) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati.

Art. 7

(Procedura di assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti, di nuova istituzione riservate all'esercizio privato)

1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, riservate all'esercizio privato, avviene tramite pubblico concorso unico regionale per titoli ed esami.

2. Le procedure concorsuali sono svolte dall'Agenzia regionale sanitaria che indice il concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione.

3. L'ammissione dei candidati è effettuata dall'Agenzia regionale sanitaria prima dell'inizio dei lavori della commissione esaminatrice.

4. L'Agenzia regionale sanitaria approva la graduatoria degli idonei e provvede alla assegnazione delle sedi messe a concorso. Le sedi già assegnate che si rendano eventualmente disponibili sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria agli altri candidati idonei che non siano già assegnatari di altre farmacie.

5. Le graduatorie dei concorsi per sedi farmaceutiche hanno una validità di quattro anni a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche della graduatoria e del provvedimento di assegnazione e possono essere utilizzate per l'assegnazione di sedi farmaceutiche istituite successivamente alla pubblicazione del bando di concorso.

6. L'Agenzia regionale sanitaria comunica i risultati della procedura concorsuale ai Comuni ed all' ASUR .

Art. 8

(Composizione e nomina della Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice per i concorsi di cui all'articolo 7 è composta:

- a) da un dirigente del Dipartimento regionale competente in materia di salute e politiche sociali;
- b) da due dirigenti della Regione o degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui almeno uno abilitato all'esercizio della professione di farmacista;
- c) da due farmacisti di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in farmacia aperta al pubblico designati di concerto fra gli ordini provinciali dei farmacisti.

2. Le funzioni di Presidente sono svolte dal dirigente di cui alla lettera a) del comma 1 e quelle di segretario da un dipendente della Regione.

3. La Commissione è nominata con delibera di Giunta regionale. Ai componenti della Commissione spettano i compensi previsti dalla normativa statale vigente per la settima qualifica funzionale.

Art. 9

(Autorizzazione all'apertura di farmacie)

1. L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie è subordinata:

- a) alla verifica di idoneità igienico-sanitaria dei locali;
- b) al favorevole esito dell'ispezione preventiva ai sensi dell'articolo 111 del R.D. 1265/1934.

2. La richiesta di autorizzazione all'apertura della farmacia di nuova istituzione o delle farmacie succursali è presentata al distretto, a pena di decadenza dell'assegnazione, entro sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento regionale di assegnazione.

3. L'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio della farmacia è rilasciata dal distretto entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'assegnatario.

4. L'apertura della farmacia deve essere effettuata entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

5. L'ASUR invia copia dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo alla Giunta regionale ed al Comune competente per territorio.

Art. 10

(Trasferimento della sede farmaceutica)

1. Il trasferimento della farmacia ad altri locali è autorizzato dal Comune, sentito l'Ordine provinciale dei farmacisti, subordinatamente:

- a) alla verifica di idoneità igienico-sanitaria dei locali da parte del distretto competente per territorio;
- b) al favorevole esito dell'ispezione preventiva ai sensi dell'articolo 111 del R.D. 1265/1934.

Art. 11

(Vigilanza nel settore farmaceutico)

1. Il regolamento di cui all'articolo 22 determina i criteri e le modalità di svolgimento da parte dell'ASUR:

- a) delle ispezioni sulle farmacie di cui agli articoli 111 e 127 del R.D. 1265/1934;
- b) delle ispezioni preventive e ordinarie ai magazzini di distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano di cui al decreto legislativo n. 219/2006;
- c) delle ispezioni straordinarie sulle farmacie.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Comune competente per territorio, sulla base dei risultati delle ispezioni effettuate dall'ASUR, applica le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

3. La decadenza dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia è disposta dall'ASUR nei casi previsti dalla normativa vigente, sulla base delle risultanze delle ispezioni effettuate previa diffida a mettersi in regola entro un termine perentorio o a

presentare eventuali controdeduzioni. La decadenza è disposta se non sono state ritenute sufficienti le controdeduzioni presentate o se è infruttuosamente decorso il termine assegnato.

Art. 12

(Vigilanza sugli esercizi commerciali che vendono farmaci al pubblico)

1. L'ASUR effettua negli esercizi commerciali adibiti alla vendita dei medicinali la vigilanza sulla corretta conservazione degli stessi, la scadenza, nonché il controllo sull'osservanza delle norme relative al divieto di vendita e di utilizzazione dei medicinali. Nel caso in cui detti interventi di vigilanza rilevino inosservanze delle disposizioni di legge, l'ASUR è tenuta ad adottare i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ASUR effettua ispezioni con cadenza quinquennale.

3. In caso di reiterate violazioni si può disporre il divieto di prosecuzione dell'attività, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 22 della presente legge.

Art. 13

(Commissione per la determinazione dell'indennità di avviamento)

1. Per la determinazione dell'indennità di avviamento di cui all'articolo 110 del R.D. 1265/1934, il direttore generale dell'ASUR nomina annualmente una commissione composta da:

- a) due dirigenti dell'ASUR, di cui uno esperto in gestioni economiche e finanziarie, il quale svolge le funzioni di Presidente;
- b) un dirigente dell'ASUR esperto in materia farmaceutica ;
- c) due farmacisti iscritti all'albo professionale di cui uno rappresentante dei farmacisti rurali, scelti d'intesa dagli ordini professionali dei farmacisti.

2. L'indennità di avviamento è determinata con riferimento agli imponibili netti dichiarati dalla farmacia nei cinque anni anteriori al conferimento della titolarità definitiva o della gestione provvisoria e viene corrisposta in misura corrispondente a tre annate del reddito medio in proporzione ai periodi di titolarità o gestione nel predetto quinquennio.

Capo III

Orari, turni e ferie delle farmacie

Art. 14

(Orari di apertura)

1. Le farmacie, oltre il servizio di turno, resta-

no aperte nei giorni feriali per una durata complessiva non inferiore a 38 ore settimanali.

2. Nell'ambito delle 38 ore di cui al comma 1, la determinazione dell'orario giornaliero di apertura, comprese le ore di chiusura notturne e diurne, è disposta dal Comune sentito l'ordine provinciale dei farmacisti e il distretto.

3. Ai sensi della normativa statale vigente, i turni e gli orari delle farmacie stabiliti secondo le modalità previste nel presente Capo non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. A tal fine i farmacisti interessati comunicano, secondo modalità stabilite con regolamento di cui all'articolo 22, al Comune ed al distretto competente per territorio, gli orari di apertura della farmacia diversi da quelli obbligatori.

Art. 15

(Guardia farmaceutica)

1. Durante le ore di chiusura notturna, diurna e festiva o di eventuale chiusura infrasettimanale è garantito un servizio di guardia farmaceutica, sulla base di turni stabiliti dal distretto competente per territorio, sentiti i Comuni interessati e l'Ordine provinciale dei Farmacisti.

2. Nei giorni festivi e nelle ore di chiusura diurna dei giorni feriali, il servizio farmaceutico è assicurato:

- a) nei Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, a turno dalle farmacie site nel Comune, a battenti aperti e con orario continuato;
- b) nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, a turno dalle farmacie dello stesso Comune o dei Comuni vicini e a chiamata.

3. Durante il periodo di chiusura notturna dei giorni feriali il servizio farmaceutico è assicurato:

- a) nei Comuni, con popolazione pari o superiore a 15 mila abitanti a turno dalle farmacie site nel Comune a battenti aperti fino alle ore 21 o alle ore 23 a seconda delle esigenze locali, e successivamente a chiamata, con il farmacista presente in farmacia, fino all'apertura del mattino, salvo apposite convenzioni stipulate tra i titolari delle farmacie ed il Comune;
- b) nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti a turno e a battenti chiusi, dalle farmacie dello stesso Comune o da quelle dei Comuni vicini, salvo apposite convenzioni stipulate tra i titolari di farmacie e i Comuni competenti per territorio.

4. Per chiamata, ai fini del presente articolo, si intende quella formulata dall'utente munito di

regolare ricetta sulla quale il medico abbia fatto menzione del carattere di urgenza.

5. Una farmacia, di norma, non può effettuare più di 7 giorni di turno per guardia farmaceutica su 28 giorni.

6. Il distretto può prevedere che le farmacie rurali sussidiate effettuino esclusivamente i turni diurni ed i festivi.

Art. 16

(Ferie)

1. Le farmacie aperte al pubblico anche se appartenenti a enti pubblici possono osservare una chiusura annuale per ferie non superiore a 30 giorni lavorativi secondo modalità e turni stabiliti dal distretto sentiti i Comuni interessati e l'Ordine provinciale dei farmacisti.

Art. 17

(Cartelli e segnaletica obbligatoria)

1. All'esterno di ciascuna farmacia, in maniera e posizione ben visibili, deve restare permanentemente esposto al pubblico un cartello indicante:

- a) il turno di servizio e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio, con l'indicazione delle farmacie di turno durante i giorni e le ore di chiusura della farmacia stessa;
- b) le giornate e gli orari di apertura maggiori rispetto a quelli obbligatori.

Art. 18

(Sanzioni amministrative e disciplinari)

1. Ove il fatto non sia previsto dalla legge come reato, il farmacista che non effettua i turni obbligatori o non rispetta gli orari minimi o le altre disposizioni stabiliti ai sensi del presente Capo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000,00 ad euro 3000,00.

2. L'accertamento della violazione delle norme contenute nel presente capo è demandato all'ASUR oltre che agli ufficiali ed agenti di polizia.

3. La sanzione amministrativa di cui al presente articolo è applicata dal Comune.

4. Copia del verbale di contestazione della violazione alle disposizioni del presente Capo è trasmessa all'Ordine professionale ai fini dell'adozione dei provvedimenti disciplinari di competenza.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano le disposizioni della l.r. 33/1998.

Capo IV
Indennità di residenza o contributo per le
farmacie rurali in particolari situazioni

Art. 19
(Indennità di residenza)

1. L'indennità di residenza a favore dei titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie con fatturato complessivo annuo fino a euro 1.500.000,00 ubicate in località o agglomerati rurali con popolazione fino a 3.000 abitanti è fissata nella misura seguente:

- a) euro 1.800,00 all'anno, fino a 1.000 abitanti;
- b) euro 1.500,00 all'anno, da 1.001 fino a 2.000 abitanti;
- c) euro 1.200,00 all'anno, da 2.001 fino a 3.000 abitanti.

2. Ai Comuni che gestiscono farmacie rurali spetta un contributo annuo pari alla misura dell'indennità stabilita al comma 1.

3. Nei casi in cui la farmacia rurale sia l'unica sede farmaceutica presente nel territorio comunale, la popolazione di riferimento da considerare è quella dell'intero Comune.

4. La misura dell'indennità di residenza e il contributo aggiuntivo indicati al comma 1, possono essere aggiornati annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale, tenendo conto delle eventuali variazioni dell'indice medio del costo della vita accertato dall'istituto centrale di statistica.

Art. 20
(Indennità aggiuntiva)

1. Ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori delle farmacie individuate ai sensi dell'articolo 19, spetta un contributo aggiuntivo diversificato in relazione al volume d'affari dichiarato nell'anno precedente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nella misura seguente:

- a) euro 13.000,00 all'anno, se il volume d'affari non supera euro 150.000,00;
- b) l'importo annuo di cui alla lettera a) diminuito di euro 100,00 per ogni euro 1.000,00 eccedenti la somma di euro 150.000,00, se il volume d'affari è compreso tra euro 150.000,00 e euro 270.000,00.

2. Ove sia accertato dai competenti uffici statali un volume di affari ai fini IVA superiore a quello dichiarato e tale da far cessare o ridurre il diritto al contributo di cui al presente articolo, i beneficiari sono tenuti a rimborsare all'ASUR, entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento, le somme indebitamente percepite.

3. La misura del volume di affari indicato al comma 1 può essere aggiornato annualmente

con la legge di approvazione del bilancio regionale, tenendo conto delle eventuali variazioni dell'indice medio del costo della vita accertato dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 21

(Modalità di erogazione dei contributi)

1. Le indennità e i contributi previsti dalla presente legge sono erogati dall' ASUR, entro il 30 settembre di ogni anno sulla base di una domanda presentata dai soggetti interessati al distretto competente per territorio entro il 30 aprile.

2. Le richieste di cui al comma 1 sono presentate secondo modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 22.

CAPO V **Disposizioni finali**

Art. 22

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, adotta nel rispetto della normativa vigente il regolamento di attuazione della presente legge con il quale in particolare determina:

- a) la modalità di individuazione delle zone in cui collocare le nuove farmacie ai sensi dell' articolo 4;
- b) le modalità per l'esercizio dall'attività di vigilanza sulle farmacie e sugli esercizi commerciali che vendono farmaci al pubblico;
- c) la modalità di comunicazione di apertura delle farmacie in orari diversi da quelli obbligatori;
- d) le modalità di presentazione della domanda di cui all'articolo 21;
- e) le modalità per garantire il regolare esercizio del servizio farmaceutico in caso di assenza, dovuta a qualsiasi causa, del farmacista;
- f) i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività ispettiva di cui all'articolo 11.

Art. 23

(Norme transitorie e finali)

1. Il regolamento di cui all'articolo 22 è adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sino all'adozione del regolamento di cui al comma 1, e dei provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dall'articolo 25 ed i provvedimenti regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di servizio farmaceutico.

3. I dispensari farmaceutici operanti alla data di entrata in vigore della legge 362/1991, sono trasformati in presidi farmaceutici sussidiari e sono affidati al farmacista che li gestisce alla data di entrata in vigore dalla presente legge.

4. Il concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di cui all' articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27 è effettuato secondo le modalità stabilite dagli articoli 7 e 8 della presente legge .

5. Per quanto non previsto dalla presente legge, la Regione esercita le altre funzioni in materia farmaceutica ad essa espressamente attribuite dalla normativa statale ed in particolare le funzioni relative all'istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici e delle farmacie succursali.

Art. 24

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con quota parte del fondo sanitario regionale , nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 25

(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogati:

- a) la legge regionale 28 marzo 1977, n. 9 (Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle Marche);
- b) il titolo II della legge regionale 3 marzo 1982, n. 7 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833);
- c) la legge regionale 20 giugno 1988, n. 23 (Nuove norme in materia di indennità di residenza e di contributo aggiuntivo per le farmacie rurali);
- d) la legge regionale 27 maggio 1989, n. 12 (Gestione unitaria dei rapporti economici con le farmacie e sviluppo del sistema informativo sanitario);
- e) la legge regionale 29 marzo 1991, n. 9 (Modifica della l.r. 28 marzo 1977, n. 9 "Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle Marche");
- f) la legge regionale 23 luglio 1996, n. 29 (Modificazioni all'articolo 9 della Legge Regionale 28 marzo 1977, n. 9 e successive modificazioni concernente "Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie delle Marche");

- g) l'articolo 48 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 12 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1998);
- h) i commi 2 e 3 dell'articolo 65 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa);
- i) la legge regionale 23 febbraio 2005, n. 13 (Modifiche alla l.r. 20 giugno 1988, n. 23 in materia di indennità di residenza e contributo aggiuntivo per le farmacie rurali) .